areti

PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18, 19 E 20 DEL TESTO INTEGRATO DI UNBUNDLING FUNZIONALE (TIUF)

1. Premessa

*a*reti SpA (di seguito anche areti) è la Società che, nell'ambito del Gruppo Acea, svolge le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica così come definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità) nei suoi provvedimenti in materia di separazione (Unbundling) funzionale e contabile[1].

La Società ha, pertanto, istituito un Gestore Indipendente responsabile del corretto svolgimento delle suddette attività in autonomia decisionale e organizzativa rispetto alle altre attività svolte nell'ambito del Gruppo Acea, con particolare riferimento alla vendita di energia elettrica e gas.

2. Scopo

Scopo della presente procedura è disciplinare la gestione delle informazioni commercialmente sensibili[2] (di seguito: ICS) – nell'ambito dei diversi sistemi informativi nei quali le stesse risiedono - per le quali il Gestore Indipendente di *a*reti è tenuto a garantire la riservatezza e la messa a disposizione in maniera non discriminatoria, nonché la gestione delle "altre informazioni", in particolare di quelle relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture di rete, per le quali il medesimo Gestore ha comunque il compito di formalizzare le modalità di accesso.

[1] Allegato A alla delibera 296/2015/R/com e ss.mm.ii. (Testo Integrato Unbundling Funzionale) e Allegato A alla delibera 137/2016/R/com e ss.mm.ii. (Testo Integrato Unbundling Contabile).

[2] Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono i dati di misura e ogni altro dato o informazione avente rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione sul libero mercato.

3. Individuazione delle informazioni commercialmente sensibili

Conformemente a quanto indicato all'articolo 18, comma 2, del TIUF, il Gestore Indipendente di *a*reti ha individuato le seguenti informazioni commercialmente sensibili:

a) dati identificativi del cliente finale, come definiti dalla delibera 487/2015/R/eel e ss.mm.ii. e i suoi allegati in materia di switching nel mercato retail;
b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6.4 del Testo Integrato della Morosità Elettrica (TIMOE) – delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e suoi allegati;
c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema Indennitario, di cui alla delibera ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii. e suoi allegati;
d) informazioni di cui alle sezioni *Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo* relative a tutti i flussi informativi definiti dalla delibera 65/2012/R/eel e ss.mm.ii. e suoi allegati, ad eccezione, ove presenti, delle informazioni relative alla data di installazione del misuratore di energia (attiva e reattiva) e di potenza;
e) *set* di dati afferenti al Registro Centrale Ufficiale (RCU), trasmessi al Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico SpA, A, secondo i tracciati approvati dall'ARERA con delibera 628/2015/R/eel e ss.mm.ii. e suoi allegati, ad eccezione dei POD riferiti ai punti di prelievo non attivi.

4. Gestione e messa a disposizione delle ICS

In conformità con quanto previsto dal TIUF, l'accesso alle ICS da parte di soggetti terzi ovvero di soggetti appartenenti ad imprese del Gruppo Acea, inclusa la Capogruppo, è consentito dal Gestore Indipendente di *a*reti nell'ambito dei c.d. processi regolati, ovvero dei processi gestiti tramite il SII o definiti nel contenuto da specifici provvedimenti dell'Autorità.

In particolare:

- qualora le ICS per cui viene richiesto l'accesso, si riferiscano a processi regolati con le controparti commerciali tramite il SII, la messa a disposizione a terzi avviene tramite il SII;
- qualora le ICS richieste riguardino processi regolati per i quali non è previsto l'utilizzo del SII, la messa a disposizione avviene tramite i portali operatori internet della Società, sulla base dei flussi informativi standard definiti dall'ARERA laddove presenti, o comunque con modalità compatibili con i flussi adottati dal SII.

Al di fuori delle modalità sopra esposte, anche con riferimento a richieste di informazioni afferenti processi commerciali non regolati né tramite il SII né da specifici provvedimenti dell'Autorità, l'accesso è consentito esclusivamente mediante la presentazione di formale richiesta alla seguente casella di posta elettronica certificata: gestoreindipendente@pec.areti.it.

In questi casi, le singole richieste, una volta pervenute, sono valutate dal Gestore Indipendente che, una volta accertato che la motivazione indicata nella richiesta sia conforme alle prescrizioni in materia di Unbundling funzionale, ne riscontra la correttezza e quindi l'ammissibilità.

Una volta valutata l'idoneità di ciascuna richiesta, si procede ad inviare al richiedente risposta motivata con la quale si autorizza l'accesso alle ICS ovvero si informa che la richiesta è stata giudicata non adeguata e, in quanto tale, non può avere seguito. Nel primo caso, i dati richiesti vengono trasmessi, ogni qualvolta possibile, in formati compatibili con quanto definito nei flussi informativi già standardizzati dall'Autorità o scambiati attraverso il SII.

La tracciatura degli accessi di ogni singola richiesta è conservata per un periodo pari ad almeno a 5 (cinque) anni.

Quanto agli accessi consentiti al personale della Capogruppo o di altre imprese appartenenti al Gruppo Acea, si rinvia ai contratti *Intercompany* vigenti, stipulati tra le società a garanzia del rispetto delle disposizioni in tema di *Unbundling*.

5. Garanzia di riservatezza nel trattamento delle ICS

Il Gestore Indipendente assicura la riservatezza delle ICS mediante:

- l'utilizzo di una banca dati dedicata all'attività di distribuzione e logicamente separata dalle banche dati relative alle altre attività svolte nell'ambito del Gruppo Acea;
- accessi alla suddetta banca dati, consentiti esclusivamente a soggetti autorizzati e adeguatamente tracciati tramite l'assegnazione di opportuni profili;
- la presente procedura aziendale.

La riservatezza delle ICS contenute nei sistemi informativi è garantita mediante procedure di separazione logica della banca dati del Gestore Indipendente rispetto alle banche dati della Capogruppo e delle altre imprese del Gruppo Acea. Il livello di segregazione raggiunto mediante la definizione di opportuni profili di accesso, che disciplinano a monte il perimetro delle ICS che possono essere consultate, è equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica.

6. Trattamento delle altre informazioni relative alle attività di distribuzione e misura

L'articolo 20 del TIUF fa riferimento ad un secondo gruppo di informazioni, diverse dalle precedenti, relative allo svolgimento delle attività di distribuzione e misura di energia elettrica; si tratta, in particolare, delle informazioni inerenti la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture.

Per queste altre informazioni, il Gestore Indipendente ha comunque il compito di rispettare i criteri di cui all'articolo 18, comma 3, del TIUF: separazione, accesso consentito solo a soggetti autorizzati opportunamente tracciato e procedura interna.

Nel rispetto dei criteri appena esposti, tali altre informazioni vengono gestite di volta in volta alla stregua di qualsiasi altra richiesta proveniente da terzi, mediante presentazione di formale richiesta di accesso alla PEC di cui al paragrafo 4, valutazione dell'ammissibilità e risposta a cura del Gestore Indipendente, nel pieno rispetto della tracciabilità, dell'imparzialità e della riservatezza.

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della società: https://www.areti.it.

Roma, 04 ottobre 2024

Il Gestore Indipendente